



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 novembre 2011 (07.11)
(OR. en)**

**16394/11
ADD 2**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0303 (NLE)**

**AMLAT 98
PESC 1389
WTO 387**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	26 ottobre 2011
n. doc. Comm.:	COM(2011) 679 definitivo Allegato II (Parte I)
Oggetto:	Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra - ALLEGATO II (PARTE I)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2011) 679 definitivo Allegato II (Parte I)



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 25.10.2011
COM(2011) 679 definitivo

Allegato II (Parte I)

ALLEGATO

ALLEGATO II (PARTE I)

Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra

Allegato I: Soppressione dei dazi doganali

che accompagna il documento

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra

ALLEGATO

ALLEGATO II (PARTE I)

Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra

Allegato I: Soppressione dei dazi doganali

che accompagna il documento

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra

Sezione A

1. Per la parte UE la soppressione dei dazi doganali descritta nelle categorie di soppressione progressiva dei dazi di cui al successivo punto 3, lettere a), b), c), e), f), l), m), n), o), p), q) e r) è applicata all'aliquota di base specificata nella tabella del presente allegato.
2. Per ciascuna Repubblica della parte AC la soppressione dei dazi doganali descritta nelle categorie di soppressione progressiva dei dazi di cui al punto 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), j), k) e q) è applicata come segue in ogni anno del periodo di soppressione dei dazi:
 - a) se applicando le categorie di soppressione progressiva dei dazi all'aliquota di base della parte AC si ottiene un dazio superiore all'aliquota di base di una delle Repubbliche della parte AC, per tale Repubblica il dazio applicabile è la sua aliquota di base;
 - b) se applicando le categorie di soppressione progressiva dei dazi all'aliquota di base della parte AC si ottiene un dazio inferiore o pari all'aliquota di base di una delle Repubbliche della parte AC, per tale Repubblica il dazio applicabile si ottiene con l'applicazione della categoria di soppressione dei dazi all'aliquota di base della parte AC.
3. Salvo diversamente disposto nelle note generali relative alle tabelle di ciascuna parte, le seguenti categorie sono applicate alla soppressione dei dazi doganali di ciascuna parte a norma dell'articolo 83 (Soppressione dei dazi doganali) della parte IV, titolo II (Scambio di merci), capo 1, del presente accordo:
 - a) i dazi applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria A di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi interamente e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;

- b) i dazi applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria B di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi in tre tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono esenti da dazio con effetto dal 1° gennaio dell'anno tre;
- c) i dazi applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria C di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi in cinque tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono esenti da dazio con effetto dal 1° gennaio dell'anno cinque;
- d) i dazi applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria C1 di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi in sei tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono esenti da dazio con effetto dal 1° gennaio dell'anno sei;
- e) i dazi applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria D di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi in sette tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono esenti da dazio con effetto dal 1° gennaio dell'anno sette;
- f) i dazi applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria E di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi in dieci tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono esenti da dazio con effetto dal 1° gennaio dell'anno dieci;
- g) i dazi applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria E1 di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono mantenuti al livello dell'aliquota di base dall'anno uno all'anno cinque. I dazi applicabili a tali merci sono soppressi in cinque tappe annuali uguali a decorrere dal 1° gennaio dell'anno sei e le merci interessate sono esenti da dazio con effetto dal 1° gennaio dell'anno dieci;
- h) i dazi applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria E2 di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi in dieci tappe annuali uguali. Alla data di entrata in vigore del presente accordo i dazi sono ridotti del 2% dell'aliquota di base e il 1° gennaio dell'anno due di un ulteriore 2%. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno tre i dazi sono ridotti di un ulteriore 8% dell'aliquota di base e successivamente ogni anno di un ulteriore 8% dell'aliquota di base fino all'anno sei. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno sette i dazi sono ridotti di un ulteriore 16% dell'aliquota di base e successivamente ogni anno di un ulteriore 16% fino all'anno nove e le merci interessate sono esenti da dazio con effetto dal 1° gennaio dell'anno dieci. Il processo di riduzione del dazio per questa categoria è illustrato nella tabella seguente:

Riduzione annua (in %)	Anno	Riduzione cumulativa	Riduzioni del dazio nella categoria E2			
			5%	10%	15%	20%
2%	1	2%	4,9%	9,8%	14,7%	19,6%
	2	4%	4,8%	9,6%	14,4%	19,2%
8%	3	12%	4,4%	8,8%	13,2%	17,6%
	4	20%	4,0%	8,0%	12,0%	16,0%
	5	28%	3,6%	7,2%	10,8%	14,4%
	6	36%	3,2%	6,4%	9,6%	12,8%
16%	7	52%	2,4%	4,8%	7,2%	9,6%
	8	68%	1,6%	3,2%	4,8%	6,4%
	9	84%	0,8%	1,6%	2,4%	3,2%
	10	100%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

- i) i dazi applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria F di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono mantenuti al livello dell'aliquota di base¹, fatte salve le disposizioni dell'articolo 84 (Clausola di standstill), lettera c), della parte IV, titolo II (Scambi di merci), del presente accordo. Tali merci sono escluse dalla soppressione o riduzione dei dazi;
- j) i dazi applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria G di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi in tredici tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono esenti da dazio con effetto dal 1° gennaio dell'anno tredici;
- k) i dazi applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria H di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi in quindici tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono esenti da dazio con effetto dal 1° gennaio dell'anno quindici;

¹ Per le Repubbliche della parte AC si intende l'aliquota di base di ogni Repubblica come indicato nella pertinente tabella.

- l) i dazi ad valorem applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria I di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi e le merci interessate sono esenti da dazi ad valorem a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. I dazi specifici su tali merci, applicabili nel quadro del meccanismo del "prezzo di entrata" sono mantenuti all'aliquota di base indicata alla sezione A, punto 4, del presente allegato;
 - m) i dazi ad valorem applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria J di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi e le merci interessate sono esenti da dazi ad valorem a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. I dazi specifici su tali merci sono mantenuti all'aliquota di base;
 - n) i dazi ad valorem applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria K di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi e le merci interessate sono esenti da dazi ad valorem a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. I dazi specifici su tali merci sono soppressi in tre tappe annuali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono esenti da dazio con effetto dal 1° gennaio dell'anno tre;
 - o) i dazi ad valorem applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria L di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi in tre tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono esenti da dazi ad valorem con effetto dal 1° gennaio dell'anno tre. I dazi specifici su tali merci, applicabili nel quadro del meccanismo del "prezzo di entrata" sono mantenuti all'aliquota di base indicata alla sezione A, punto 4, del presente allegato;
 - p) i dazi ad valorem applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria M di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi e le merci interessate sono esenti da dazi ad valorem a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. I dazi specifici su tali merci sono soppressi in dieci tappe annuali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono esenti da dazio con effetto dal 1° gennaio dell'anno dieci;
 - q) i dazi applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria Q di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono applicati come indicato nell'appendice 1 (Contingenti tariffari di importazione delle Repubbliche della parte AC) e nell'appendice 2 (Contingenti tariffari di importazione della parte UE) del presente allegato;
 - r) i dazi applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria ST di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono applicati come indicato nell'appendice 3 (Regime speciale per le banane) del presente allegato.
4. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, l'Unione europea può applicare i dazi doganali del sistema del prezzo di entrata di cui all'allegato 2 del regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006.

5. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, le sigle "EA", "AD S/Z" e "AD F/M" comprese nelle aliquote di base della tabella della parte UE si riferiscono ai dazi doganali stabiliti nell'allegato 1 del regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006.
6. Ai fini della soppressione dei dazi doganali di cui all'articolo 83 (Soppressione dei dazi doganali) della parte IV, titolo II (Scambi di merci), capo 1, del presente accordo le aliquote delle fasi intermedie sono arrotondate per difetto almeno al decimo di punto percentuale precedente, oppure, se l'aliquota del dazio è espressa in unità monetarie, almeno al decimale (0,1) più vicino dell'unità monetaria della parte.
7. Ai fini del presente allegato e delle tabelle delle parti per "anno uno" si intende l'anno in cui l'accordo entra in vigore, conformemente alle disposizioni dell'articolo 353 (Entrata in vigore), paragrafo 4, della parte V del presente accordo.
8. Ai fini del presente allegato e delle tabelle delle parti a decorrere dall'anno due ogni fase annuale di riduzione del dazio prende effetto dal 1° gennaio dell'anno pertinente.
9. Ai fini dal paragrafo 3 q) del presente allegato, ove l'entrata in vigore dell'accordo corrisponda ad una data successiva al 1o gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno di calendario, la quantità del contingente sarà fissata su base proporzionale per il resto di detto anno.

Sezione B: Note generali relative alla tabella delle Repubbliche della parte AC

1. A norma del *Decreto No. 902*, del 9 gennaio 2006, El Salvador applica un dazio tariffario del 15% a tutte le importazioni di barre di ferro e di acciaio con sezione inferiore o pari a 16 mm, con un tenore di carbonio inferiore allo 0,4% in peso e classificate nella linea tariffaria 7214.99.90 del sistema centroamericano (SAC) del 2007. Detti prodotti sono attualmente classificati nella linea tariffaria 7214.99.30, istituita da El Salvador a livello nazionale con il decreto citato.
2. Per le merci classificate nella linea tariffaria 0808.10.00 del sistema centroamericano (SAC) del 2007 il Guatemala continuerà ad applicare le disposizioni figuranti nella *Ley del Fondo de Cooperación a la Fruticultura Decidua Nacional, Decreto No. 15-2007* del *Congreso de la República de Guatemala* e le relative modifiche, riguardanti i dazi all'importazione e la produzione di mele.
3. In caso di emergenza fiscale il Guatemala può aumentare temporaneamente e in modo automatico i dazi doganali applicati alle merci classificate nelle linee tariffarie 2709.00.10, 2709.00.90, 2710.11.20, 2710.11.30, 2710.19.11, 2710.19.21, 2710.19.22 del sistema centroamericano (SAC) del 2007. In tale circostanza il dazio doganale non è maggiore di quello applicato a tutti i paesi durante il periodo di emergenza che giustifica l'adozione dell'aumento dei dazi.
4. Per le merci classificate nelle linee tariffarie 1005.90.20, 1005.90.30, 1007.00.90, 1102.20.00, 1103.13.10, 1103.13.90 e 1104.23.00 del sistema centroamericano (SAC) del 2007 l'Honduras manterrà l'applicazione del *Decreto No. 31-92* del 5 marzo 1992, dei suoi regolamenti dell'*Acuerdo No. 105-93* e delle relative modifiche.
5. Per le merci classificate nelle linee tariffarie 0402.91.10, 0402.99.10, 2002.90.10 del sistema centroamericano (SAC) del 2007 il Panama applicherà la categoria F a norma della sezione A, punto 3, lettera i), del presente allegato.
6. Per le merci classificate nelle linee tariffarie 2208.30.10, 2208.30.90 del sistema centroamericano (SAC) del 2007 il Panama applicherà la categoria A a norma della sezione A, punto 3, lettera a) del presente allegato.
7. Per le merci classificate nella linea tariffaria 2106.90.99 del sistema centroamericano (SAC) del 2007 il Panama applicherà la categoria F a norma della sezione A, punto 3, lettera i), del presente allegato.
8. Le imitazioni dei formaggi sono prodotti che hanno l'apparenza fisica di un formaggio, dei quali si può ragionevolmente supporre l'utilizzo come formaggi e che non soddisfano simultaneamente i tre criteri fissati al capitolo 4, nota 3, del Sistema armonizzato. Di norma tali prodotti soddisfano almeno uno dei criteri summenzionati.

APPENDICE 1

CONTINGENTI TARIFFARI DI IMPORTAZIONE APPLICATI DALLE REPUBBLICHE DELLA PARTE AC

1. La presente appendice comprende i contingenti tariffari di importazione delle merci originarie della parte UE relative alla categoria "Q" di soppressione progressiva dei dazi della tabella delle Repubbliche della parte AC. Ciascuna Repubblica della parte AC amministra tali contingenti tariffari conformemente alla sua disciplina interna.
2. Le importazioni soggette ai contingenti tariffari di cui ai punti 3, 5 e 7 della presente appendice sono subordinate alla presentazione di un certificato di esportazione rilasciato dall'autorità competente della parte UE.

3. **Prosciutto stagionato e lardo venato**

- a) Le Repubbliche della parte AC accordano alla parte UE un contingente comune di 900 t all'anno, con un aumento annuo di 45 t per le merci importate a norma della lettera c). Le quantità importate nell'ambito del contingente sono esenti da dazi doganali in qualsiasi momento dell'anno di calendario.
- b) I dazi doganali relativi a merci importate in quantitativi complessivi superiori al contingente definito alla lettera a) sono soppressi conformemente alle disposizioni sulla categoria H di cui alla sezione A, punto 3, lettera k), dell'allegato I.
- c) Le lettere a) e b) si applicano alle seguenti linee tariffarie della tabella delle Repubbliche della parte AC: 0210.11.00, 0210.12.00 e 0210.19.00 del sistema centroamericano (SAC) del 2007.

4. **Latte in polvere**

- a) Ciascuna Repubblica della parte AC accorda alla parte UE un contingente di merci importate a norma delle lettere b) e d). Il volume relativo all'anno uno e il successivo aumento annuo a partire dall'anno due sono illustrati di seguito per ogni Repubblica della parte AC:

	Tonnellate, anno uno	Aumento annuo in tonnellate
Costa Rica	200	10
El Salvador	200	10
Guatemala	400	20
Honduras	400	20
Nicaragua	200	10
Panama	500	25

- b) In base a questo contingente i quantitativi complessivi di merci importate, relative alle linee tariffarie di cui alla lettera d), sono esenti da dazi doganali in ogni anno di calendario e non superano gli importi indicati per ogni anno per la parte UE nella tabella di cui alla lettera a).
- c) I dazi doganali relativi a merci importate in quantitativi complessivi superiori agli importi definiti alla lettera a) sono applicati conformemente alle disposizioni sulla categoria F di cui alla sezione A, punto 3, lettera i), dell'allegato I.

- d) Le lettere a), b) e c) si applicano alle seguenti linee tariffarie della tabella delle Repubbliche della parte AC: 0402.10.00, 0402.21.11, 0402.21.12, 0402.21.21, 0402.21.22 e 0402.29.00 del sistema centroamericano (SAC) del 2007.

5. Siero di latte

- a) Le Repubbliche della parte AC accordano alla parte UE un contingente comune di 100 t all'anno, con un aumento annuo di 10 t per le merci importate a norma della lettera c). Le quantità importate nell'ambito del contingente sono esenti da dazi doganali in qualsiasi momento dell'anno di calendario.
- b) I dazi doganali relativi a merci importate in quantitativi complessivi superiori al contingente definito alla lettera a) sono soppressi conformemente alle disposizioni sulla categoria B di cui alla sezione A, punto 3, lettera b), dell'allegato I.
- c) Le lettere a) e b) si applicano alle seguenti linee tariffarie della tabella delle Repubbliche della parte AC: 0404.90.00 (eccetto il latte senza lattosio) del sistema centroamericano (SAC) del 2007.

6. Formaggio

- a) Ciascuna Repubblica della parte AC accorda alla parte UE un contingente di merci importate a norma delle lettere b) e d). Il contingente relativo all'anno uno e il successivo aumento annuo a partire dall'anno due sono illustrati di seguito per ogni Repubblica della parte AC:

	Tonnellate, anno uno	Aumento annuo in tonnellate
Costa Rica	317	16
El Salvador	583	29
Guatemala	600	30
Honduras	500	25
Nicaragua	400	20
Panama	600	30

- b) In base a questo contingente i quantitativi complessivi di merci importate, relative alle linee tariffarie di cui alla lettera d), sono esenti da dazi doganali in ogni anno di calendario e non superano gli importi del contingente indicati per ogni anno per la parte UE nella tabella di cui alla lettera a).
- c) I dazi doganali relativi a merci importate in quantitativi complessivi superiori agli importi definiti alla lettera a) sono applicati conformemente alle disposizioni sulla categoria F di cui alla sezione A, punto 3, lettera i), dell'allegato I.
- d) Le lettere a), b) e c) si applicano alle seguenti linee tariffarie della tabella delle Repubbliche della parte AC: 0406.20.90, 0406.30.00, 0406.90.10, 0406.90.20 e 0406.90.90 del sistema centroamericano (SAC) del 2007.

7. Preparazioni o conserve di carne della specie suina

- a) Le Repubbliche della parte AC accordano alla parte UE un contingente comune di 900 t all'anno, con un aumento annuo di 45 t per le merci importate a norma della lettera c). Le quantità importate nell'ambito del contingente sono esenti da dazi doganali in qualsiasi momento dell'anno di calendario.
- b) I dazi doganali relativi a merci importate in quantitativi complessivi superiori al contingente definito alla lettera a) sono soppressi conformemente alle disposizioni sulla categoria H di cui alla sezione A, punto 3, lettera k), dell'allegato I.
- c) Le lettere a) e b) si applicano alle seguenti linee tariffarie della tabella delle Repubbliche della parte AC: 1602.41.00, 1602.42.00 e 1602.49.90 del sistema centroamericano (SAC) del 2007.

APPENDICE 2

CONTINGENTI TARIFFARI DI IMPORTAZIONE APPLICATI DALLA PARTE UE

1. La presente appendice comprende i contingenti tariffari di importazione delle merci originarie dell'America centrale relative alla categoria "Q" di soppressione progressiva dei dazi della tabella della parte UE. La parte UE amministra tali contingenti tariffari conformemente alla sua disciplina interna.
2. Le importazioni soggette ai contingenti tariffari di cui ai punti da 8 a 11 della presente appendice sono subordinate alla presentazione di un certificato di esportazione rilasciato dall'autorità competente della pertinente Repubblica della parte AC a norma delle disposizioni di cui al successivo punto 3.
3. Le Repubbliche della parte AC concordano sulla ripartizione dei contingenti tariffari regionali stabiliti ai punti da 8 a 11 della presente appendice e su tale base ciascuna Repubblica della parte AC rilascia i certificati di esportazione corrispondenti.
4. **Aglione**
 - a) La parte UE accorda alle Repubbliche della parte AC un contingente di 550 t all'anno per le merci importate a norma della lettera c). Le quantità importate nell'ambito del contingente sono esenti da dazi doganali in qualsiasi momento dell'anno di calendario.
 - b) I dazi doganali relativi a merci importate in quantitativi complessivi superiori agli importi dei contingenti definiti alla lettera a) sono applicati conformemente alle disposizioni sulla categoria F di cui alla sezione A, punto 3, lettera i), dell'allegato I (Soppressione dei dazi doganali).
 - c) Le lettere a) e b) si applicano alla seguente linea tariffaria della tabella della parte UE: 0703.20.00.
5. **Fecola di manioca**
 - a) La parte UE accorda alle Repubbliche della parte AC un contingente di 5 000 t all'anno per le merci importate a norma della lettera c). Le quantità importate

nell'ambito del contingente sono esenti da dazi doganali in qualsiasi momento dell'anno di calendario.

- b) I dazi doganali relativi a merci importate in quantitativi complessivi superiori agli importi dei contingenti definiti alla lettera a) sono applicati conformemente alle disposizioni sulla categoria F di cui alla sezione A, punto 3, lettera i), dell'allegato I (Soppressione dei dazi doganali).
- c) Le lettere a) e b) si applicano alla seguente linea tariffaria della tabella della parte UE: 1108.14.00.

6. **Granturco dolce**

- a) La parte UE accorda alle Repubbliche della parte AC un contingente di 1 400 t all'anno, con un aumento annuo di 120 t per le merci importate a norma della lettera c). Le quantità importate nell'ambito del contingente sono esenti da dazi doganali in qualsiasi momento dell'anno di calendario.
- b) I dazi doganali relativi a merci importate in quantitativi complessivi superiori agli importi dei contingenti definiti alla lettera a) sono applicati conformemente alle disposizioni sulla categoria J di cui alla sezione A, punto 3, lettera m), dell'allegato I (Soppressione dei dazi doganali).
- c) Le lettere a) e b) si applicano alle seguenti linee tariffarie della tabella della parte UE: 0710.40.00, 0711.90.30, 2001.90.30, 2004.90.10 e 2005.80.00.

7. **Funghi**

- a) La parte UE accorda alle Repubbliche della parte AC un contingente di 275 t all'anno per le merci importate a norma della lettera c). Le quantità importate nell'ambito del contingente sono esenti da dazi doganali in qualsiasi momento dell'anno di calendario.
- b) I dazi doganali relativi a merci importate in quantitativi complessivi superiori agli importi dei contingenti definiti alla lettera a) sono applicati conformemente alle disposizioni sulla categoria J di cui alla sezione A, punto 3, lettera m), dell'allegato I (Soppressione dei dazi doganali).
- c) Le lettere a) e b) si applicano alle seguenti linee tariffarie della tabella della parte UE: 0711.51.00, 2003.10.20 e 2003.10.30.

8. **Carni bovine**

- a) La parte UE accorda esclusivamente al Nicaragua un contingente di 500 t all'anno (equivalente peso carcassa) con un aumento annuo di 25 t. Le quantità importate nell'ambito del contingente sono esenti da dazi doganali in qualsiasi momento dell'anno di calendario.
- b) La parte UE accorda inoltre alle Repubbliche della parte AC un contingente regionale di 9 500 t all'anno (equivalente peso carcassa) con un aumento annuo di 475 t. Le quantità importate nell'ambito del contingente sono esenti da dazi doganali in qualsiasi momento dell'anno di calendario.

- c) I dazi doganali relativi a merci importate in quantitativi complessivi superiori agli importi dei contingenti definiti alle lettere a) e b) sono applicati conformemente alle disposizioni sulla categoria F di cui alla sezione A, punto 3, lettera i), dell'allegato I (Soppressione dei dazi doganali).
- d) Le lettere a), b) e c) si applicano alle seguenti linee tariffarie della tabella della parte UE: 0201.10.00, 0201.20.20, 0201.20.30, 0201.20.50, 0201.20.90, 0201.30.00, 0202.10.00, 0202.20.10, 0202.20.30, 0202.20.50, 0202.20.90, 0202.30.10, 0202.30.50 e 0202.30.90.

9. Zucchero, compreso le zucchero biologico, e merci ad alto tenore di zuccheri

- a) La parte UE accorda esclusivamente al Panama un contingente di 12 000 t all'anno, in equivalente zucchero greggio², con un aumento annuo di 360 t. Le quantità importate nell'ambito del contingente sono esenti da dazi doganali in qualsiasi momento dell'anno di calendario.
- b) La parte UE accorda inoltre alle Repubbliche della parte AC un contingente regionale di 150 000 t all'anno in equivalente zucchero greggio³, con un aumento annuo di 4 500 t. Le quantità importate nell'ambito del contingente sono esenti da dazi doganali in qualsiasi momento dell'anno di calendario.
- c) I dazi doganali relativi a merci importate in quantitativi complessivi superiori agli importi dei contingenti definiti alle lettere a) e b) sono applicati conformemente alle disposizioni sulla categoria F di cui alla sezione A, punto 3, lettera i), dell'allegato I (Soppressione dei dazi doganali) per le linee tariffarie indicate alla lettera d), i); e conformemente alle disposizioni sulla categoria J di cui alla sezione A, punto 3, lettera m), dell'allegato I (Soppressione dei dazi doganali) per le linee tariffarie indicate alla lettera d), ii).
- d) Le lettere a), b) e c) si applicano alle seguenti linee tariffarie della tabella della parte UE:
 - i. 1701.11.10, 1701.11.90, 1701.91.00, 1701.99.10, 1701.99.90, 1702.30.10, 1702.30.51, 1702.30.59, 1702.30.91, 1702.30.99, 1702.40.90, 1702.90.30, 1702.90.50, 1702.90.71, 1702.90.75, 1702.90.79, 1702.90.80 e 1702.90.99.
 - ii. 1702.50.00, 1704.90.99, 1806.10.30, 1806.10.90, 1806.20.95ex2, 1806.90.90ex2, 1901.90.99, 2006.00.31, 2006.00.38, 2007.91.10, 2007.99.20, 2007.99.31, 2007.99.33, 2007.99.35, 2007.99.39, 2009.11.11ex2, 2009.11.91, 2009.19.11ex2, 2009.19.91, 2009.29.11ex2, 2009.29.91, 2009.39.11ex2, 2009.39.51, 2009.39.91, 2009.49.11ex2, 2009.49.91, 2009.80.11ex2, 2009.80.35ex2, 2009.80.61, 2009.80.86, 2009.90.11ex2, 2009.90.21ex2, 2009.90.31, 2009.90.71, 2009.90.94, 2101.12.98ex2, 2101.20.98ex2, 2106.90.98ex2 e 3302.10.29.

² Lo zucchero greggio della qualità tipo è uno zucchero che ha una resa in zucchero bianco del 92%.

³ Idem.

10. Riso

- a) La parte UE accorda alle Repubbliche della parte AC un contingente regionale di 20 000 t all'anno, con un aumento annuo di 1 000 t. Le quantità importate nell'ambito del contingente sono esenti da dazi doganali in qualsiasi momento dell'anno di calendario.
- b) I dazi doganali relativi a merci importate in quantitativi complessivi superiori agli importi dei contingenti definiti alla lettera a) sono applicati conformemente alle disposizioni sulla categoria F di cui alla sezione A, punto 3, lettera i), dell'allegato I (Soppressione dei dazi doganali).
- c) Le lettere a) e b) si applicano alle seguenti linee tariffarie della tabella della parte UE: 1006.20.15, 1006.20.17, 1006.20.96, 1006.20.98, 1006.30.25, 1006.30.27, 1006.30.46, 1006.30.48, 1006.30.65, 1006.30.67, 1006.30.96, 1006.30.98.

11. Rum sfuso

- a) La parte UE accorda esclusivamente al Panama un contingente di 1 000 hl all'anno (equivalente in alcol puro) con un aumento annuo di 50 hl. Le quantità importate nell'ambito del contingente sono esenti da dazi doganali in qualsiasi momento dell'anno di calendario.
- b) La parte UE accorda inoltre alle Repubbliche della parte AC, eccetto il Panama, un contingente regionale di 7 000 hl all'anno (equivalente in alcol puro) con un aumento annuo di 300 hl. Le quantità importate nell'ambito del contingente sono esenti da dazi doganali in qualsiasi momento dell'anno di calendario.
- c) I dazi doganali relativi a merci importate in quantitativi complessivi superiori agli importi dei contingenti definiti alle lettere a) e b) sono applicati conformemente alle disposizioni sulla categoria F di cui alla sezione A, punto 3, lettera i), dell'allegato I (Soppressione dei dazi doganali).
- d) Le lettere a), b) e c) si applicano alle seguenti linee tariffarie della tabella della parte UE: 2208.40.51 e 2208.40.99.

APPENDICE 3

REGIME SPECIALE PER LE BANANE

1. Al prodotto agricolo originario dell'America Centrale di cui alla voce 0803.00.19 della nomenclatura combinata (Banane fresche, escluse le frutta del plantano), figurante nella categoria "ST" della tabella della parte UE si applicano i seguenti dazi doganali preferenziali:

Anno	Dazio doganale preferenziale	Volume limite delle importazioni, in tonnellate					
	(EUR/t)	Costa Rica	Panama	Honduras	Guatemala	Nicaragua	El Salvador

Fino al 31 dicembre 2010	145	1 025 000	375 000	50 000	50 000	10 000	2 000
1.1-31.12.2011	138	1 076 250	393 750	52 500	52 500	10 500	2 100
1.1-31.12.2012	131	1 127 500	412 500	55 000	55 000	11 000	2 200
1.1-31.12.2013	124	1 178 750	431 250	57 500	57 500	11 500	2 300
1.1-31.12.2014	117	1 230 000	450 000	60 000	60 000	12 000	2 400
1.1-31.12.2015	110	1 281 250	468 750	62 500	62 500	12 500	2 500
1.1-31.12.2016	103	1 332 500	487 500	65 000	65 000	13 000	2 600
1.1-31.12.2017	96	1 383 750	506 250	67 500	67 500	13 500	2 700
1.1-31.12.2018	89	1 435 000	525 000	70 000	70 000	14 000	2 800
1.1-31.12.2019	82	1 486 250	543 750	72 500	72 500	14 500	2 900
Dall'1.1.2020	75	non pertinente	non pertinente	non pertinente	non pertinente	non pertinente	non pertinente

2. I dazi doganali preferenziali indicati nella tabella si applicano a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo. Detti dazi non sono ridotti con effetto retroattivo.
3. Nel 2019 le parti esaminano i miglioramenti nella liberalizzazione tariffaria relativa alle banane.
4. Una clausola di stabilizzazione si basa sui seguenti elementi:
 - a) per le importazioni originarie delle Repubbliche della parte AC è fissato un volume limite relativo a ogni anno del periodo di transizione, come indicato nella precedente tabella. Il volume limite è applicato alle singole Repubbliche della parte AC, come indicato nella precedente tabella⁴;
 - b) se il volume limite è raggiunto durante un anno di calendario, la parte UE può temporaneamente sospendere i dazi doganali preferenziali stabiliti nella precedente tabella per un arco di tempo non superiore a tre mesi e compreso entro la fine dell'anno di calendario;
 - c) ove sospenda detti dazi doganali preferenziali la parte UE applica il valore più basso tra l'aliquota di base (quale indicata nella sua tabella) e il dazio NPF applicato nel momento in cui viene presa tale misura;
 - d) qualora applichi le misure di alle lettere b) e c) la parte UE avvia immediatamente consultazioni con le Repubbliche della parte AC per analizzare e valutare la situazione sulla base dei dati disponibili;
 - e) le misure di cui alla lettere b) o c) sono applicabili unicamente durante il periodo di transizione.

⁴ Al fine di registrare le importazioni da considerare per i volumi limite di cui al paragrafo 1, la parte UE richiede la presentazione di un certificato d'esportazione rilasciato dall'autorità competente del paese esportatore della parte AC.